

Capitolo I

LA LEGISLAZIONE

1.1. Le Corti Locali.

La spinta innovatrice determinata dagli ideali dell'Illuminismo portò, in molti paesi europei, ad un approccio di tipo nuovo nei confronti della *Scientia juris*. Si assistette allora a numerosi tentativi di ordinamento e di codificazione delle leggi dello Stato, quasi sempre sollecitati dagli stessi sovrani. Anche nel Regno di Napoli, che aveva di recente recuperato la sua indipendenza, furono avviati esperimenti volti a costituire – come ha osservato Raffaele Ajello – «uno strumento esauriente ed aggiornato per la cognizione della legislazione moderna»¹. Nel 1740, infatti, Carlo di Borbone volle prendere ad oggetto tutto il complesso della legislazione del Regno; quarant'anni dopo re Ferdinando «intese realizzare un codice universale, che avrebbe raccolto norme della più varia provenienza»², limitato, però, al solo diritto di navigazione. In realtà, entrambi i tentativi non ebbero il successo sperato, ma il clima di rinnovamento di quel periodo e l'esperimento riformatore alimentarono negli intellettuali meridionali la speranza di una definitiva sistemazione del corpo delle leggi. Si ebbe allora una vera e propria «fioritura» di memoriali, nei quali gli autori, nel denunciare inconvenienti ed abusi, proposero un riordinamento generale della legislazione³. Non v'è dubbio che questi memoriali risultino essere oggi un preziosissimo strumento di studio non solo dell'attività giuridica del Regno nel corso del XVIII secolo, quanto soprattutto un mezzo indispensabile alla ricostruzione delle caratteristiche di taluni istituti, del loro funzionamento e della loro evoluzione nel tempo.

¹ R. Ajello, *Arcana Iuris. Diritto e politica nel '700 italiano*, Napoli 1976, p. 30.

² Ivi, p. 33.

³ Cfr. ivi, p. 37.

È opportuno osservare che, mentre alcuni memoriali si configurano come raccolte di leggi e prammatiche, nelle quali i loro autori si soffermano anche sulla organizzazione amministrativa del Regno ed esprimono considerazioni critiche, altri memoriali, invece, si presentano come una mera catalogazione delle leggi, una sorta di manuali ad uso di giureconsulti e burocrati.

Ai fini della ricostruzione del funzionamento e delle competenze delle *Corti Locali* si è ritenuto opportuno mettere a confronto il testo memoriale di Giuseppe Maria Galanti⁴, le sue riflessioni su quegli antichi organismi con le notizie riportate nel *Codice* di Alessio De Sarii⁵ ed in altri testi giuridici coevi come quelli di Luigi Michele Greco⁶ e di Carlo Antonio De Rosa⁷.

In *Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie* il Galanti a proposito delle *Corti Locali*⁸ presuppone che questi istituti avessero avuto origine al tempo dei Goti, i quali stabilirono nei paesi più piccoli del Mezzogiorno una magistratura locale inferiore, i cui ufficiali erano chiamati *comites*⁹.

⁴ G. M. Galanti, *Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, a cura di F. Assante e D. Demarco, Napoli 1969.

⁵ A. De Sarii, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, ed. V. Orsini, Napoli 1793.

⁶ L. M. Greco, *Pratica per i governatori*, Napoli 1796.

⁷ C. A. De Rosa, *Civilis Decretorum Praxis*, Napoli 1793-94.

⁸ G. M. Galanti, *Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, cit., pp. 327-334, n.5, pp. 174 -178.

⁹ C. A. De Rosa, *Civilis Decretorum Praxis*, cit., cap. XVI, III, pp. 206-207: «Quae nunc sunt obligationes penes acta, antiquitus fuerunt publica instrumenta. Apud Longobardos, Comites, Gastaldi, & Schultarii fuos habere ab actis, qui Scribae, Cancelarii, Notarii appellabantur. Hi non modo fideussiones, cautiones, sententias literis mandabant, sed etiam contractus & testamenta conficiebant. In regionibus aurem in quibus Graeci domnabantur, erat Collegium tabellionum sub Primicerio juxta Imperatoris Leonis Constitutionem. Hinc Neapoli, Amalphi, Surrenti aliisque loci Regni extabat Collegium, seu Curia tabellionum, qui Curiales vocabantur, & illorum Princeps dicebatur primarius. Hi etiam instrumenta publica conficiebant ex graeco, & latino idiomate corrupto, qui *curialiscus* dicebatur. Et hinc etiam explicantur Constitutiones Principum Nortmannorum, quae jubent instrumenta, & testamenta a Curiali confecta, quibus duo alii testes curiales subscripsissent, eadem vim habere ac instrumenta a Notario confecta cum legitimo numero testium. Federicus II postquam rerulit Notarios jure Langobardo a Justitiariis, & Camerariis creatos conficere etiam Instrumenta, jussit in Terris demanialibus creari octo Notarios, qui exclusive Instrumenta celebrarent, prohibuitque characterem curialiscum adhibere. Et ita duplex genus publicarum scripturarum fuit, scilicet Instrumenta, quae ex illo tempore celebrata fuerunt a Regiis Notariis, & cautiones, sive obligationes penes acta, quae fiebant penes acta Curiae. Et Scribae, Actorumque Magistri, qui illas conficiebant, usque ad tempora Ferdinandi I Aragonensis publicorum Notariorum nomina etiam ferebant (*pragm. 5 de Attuar. Marin. resol. 280*)».

Nel periodo normanno¹⁰, con la fondazione del Regno, i *comites* continuarono a svolgere il loro ufficio ed è significativo che durante il regno di Guglielmo II con l'istituzione dei *magistri camerarii* fossero imposti, in ogni terra o castello, un *bajulo* o balivo, un notaio ed un giudice, che non dovevano essere nativi del luogo. Negli insediamenti più piccoli fu destinato un balivo, che aveva l'obbligo di girare per *vices et tempora* in ciascuno di essi. L'operato dei balivi doveva, inoltre, essere controllato dai *camerari* che, per l'esercizio delle loro funzioni, si spostavano nei vari luoghi della provincia. Ogni Università era, dunque, retta da un magistrato, il *bajulo*, che era affiancato da un giudice assessore, da un notaio di atti, detto mastrodatti, e da alcuni scrivani¹¹. La giurisdizione dei balivi atteneva sia alla sfera civile che a quella penale. Il balivo, infatti, «conosceva e giudicava in tutte le cause civili, provvedeva di tutore i pupilli, giudicava le cause di danni commessi nelle campagne dagli uomini o dagli animali, e quelle non eccedenti il valore di due augustali [...], riceveva e redigeva gli obblighi *penes acta* e l'incusava, ossia li rendeva esecutori, in caso di inadempimento dalla parte degli obbligati»¹². E' importante sottolineare che, fin dal periodo normanno, le cosiddette *obligationes penes acta* erano presenti quali tradizionali forme di contrattazioni, e che ai baroni era consentito placare liti, occuparsi di contese di lieve entità, o delegare a questo ufficio uomini di loro fiducia chiamati *camerlenghi* e *vicari*¹³.

¹⁰ Cfr. S. Tramontana, *Il Mezzogiorno medievale: normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI-XV*, Roma 2000; *La monarchia Normanna e Sveva*, Torino 1986; *I normanni in Italia: linee di ricerca sui primi insediamenti*, Messina 1975; C. Lavarra, *La complessità nascosta: forme di comunicazione nel Mezzogiorno normanno*, Modugno-Bari 2000; J. M. Martin, *Nell'Italia meridionale al tempo dei Normanni*, Milano 1998; M. Donald J. A., *I Normanni in Italia*, Roma 1997; W. Kenneth Baxter, *Making history: the Normans and their historians in the eleventh-century Italy*, Philadelphia 1995; E. Caspar, *Ruggero II (1101-1154) e la fondazione della monarchia normanna di Sicilia*, Roma 1995; J. J. Norwich, *Nel regno del sole: i normanni nel sud, 1130-1194*, Milano 1991; *I Normanni nel Sud, 1016-1130*, Milano 1971; G.M. Cantarella, *La Sicilia e i Normanni: le fonti del mito*, Bologna 1989; E. Cuozzo, *Quei maledetti normanni: cavalieri e organizzazione militare nel Mezzogiorno normanno*, Napoli 1989; L. R. Menager, *Hommes et institutions de l'Italie normanne*, London 1981; F. Chalandon, *Histoire de la domination normanne en Italie et en Sicile*, New York 1969.

¹¹ L. Mannella, *L'archivista. Cronologia, classificazione e nomenclatura degli atti delle pubbliche amministrazioni da' tempi più remoti fino al 1860*, Bari 1887, p. 168.

¹² Ibidem.

¹³ R. Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale*, Milano-Roma-Napoli, 1924, p. 346.

Durante il regno di Federico II, fu stabilito che i balivi fossero creati dal corpo dei camerarii, e che i giudici dovessero emettere le proprie sentenze alla presenza del balivo. Nel periodo angioino¹⁴, con la concessione su più vasta scala di feudi con diritto di giurisdizione, si affermò la figura del capitano, che anticipò nelle sue funzioni quelle del futuro governatore. Durante il periodo aragonese¹⁵, la concessione fatta da parte di Alfonso il Magnanimo¹⁶, che estendeva ai baroni l'indirizzo delle quattro lettere arbitrarie di re Roberto, del *mero e misto imperio cum gladii potestate*¹⁷, e disponeva di introdurre tale formula nella cerimonia di investitura del feudo, trasformò i baroni medesimi in veri e propri giudici ordinari dei loro vassalli. In realtà, quando Alfonso V entrò a Napoli si trovò dinnanzi ad una situazione già consolidata, per cui la sua concessione del mero e misto imperio, la quale stabiliva che tramite l'investitura ogni barone era immesso nelle attribuzioni di capitano per la sua terra, non fece altro che confermare un uso già in essere. Sin dai tempi di Giovanna II, infatti, i baroni erano riusciti ad esercitare quelle prerogative e pochi erano quelli che non ne godevano¹⁸.

La maggiore concessione consisteva nei poteri dati dalle quattro lettere arbitrali con le quali Roberto d'Angiò aveva impartito ai «giustizieri speciali norme per procedere alla repressione rapida dei più gravi e frequenti reati»¹⁹. In realtà quelle lettere in origine erano indirizzate a veri e propri magistrati per cui

¹⁴ Cfr. S. Tramontana, *Il Mezzogiorno medioevale: normanni, svevi, angioini, aragonesi nei secoli XI-XV*, Roma 2000; G. Galasso, *Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266-1494)*, Torino 1992; R. Colapietra, *Cultura e società all'Aquila tra angioini e spagnoli*, Messina 1993; T. Brogi, *Dagli angioini fino all'abolizione dei feudi*, Avezzano 1981; R. Bruno, *Potere, istituzioni, chiese locali: aspetti e motivi del Mezzogiorno medioevale dai longobardi agli angioini*, Bologna 1977; E. G. Leonard, *Gli angioini a Napoli*, Milano 1967.

¹⁵ Cfr. C. Rusciano, *Napoli 1484-1501: la città e le mura aragonesi*, Roma 2002; S. Tramontana, *Il mezzogiorno medioevale: normanni, svevi, angioini, aragonesi nei sec. XI-XV*, Roma 2000; G. Di Martino, *Il sistema tributario degli aragonesi in Sicilia: 1282-1516*, Palermo 1990; C.E. Tavilla, *Giurati, senatori, eletti: strutture giuridiche e gestione del potere dagli Aragonesi ai Borboni*, Messina 1983.

¹⁶ Cfr. G. Navarro Espinach, *La tesoreria general y los banqueros de Alfonso V el Magnanimo*, Castellon de la Plana 2002; L.M. Sanchez Aragonés, *Cortes monarquía y ciudades en Aragón durante el reinado de Alfonso el Magnanimo (1416-1458)*, Zaragoza 1994; F. Lioni (a cura di), *Codice diplomatico di Alfonso il Magnanimo*, Palermo 1990; M. Jacovello, *Venezia e l'avvento di Alfonso il Magnanimo al regno di Napoli*, Napoli 1986; E. Pontieri, *Alfonso il Magnanimo Re di Napoli: 1435-1458*, Napoli 1975.

¹⁷ Con questa formula si intendeva la facoltà di amministrare la giustizia senza restrizione tanto nel campo civile che in quello penale, con diritto di far eseguire le sentenze.

¹⁸ R. Pescione, *Corti di giustizia nell'Italia meridionale*, cit., p. 351 e segg.

¹⁹ Ivi, p. 354.

quando vennero estese ufficialmente anche ai baroni servirono a legittimarne l'arbitrio²⁰.

Nel ripercorrere l'origine delle Corti Locali, il Galanti osservava, non senza polemica²¹, che la giurisdizione, pur essendo per natura inalienabile, era stata venduta ai baroni. «Per i principi legali – commentava amaramente il Galanti – il barone, rivestito di giurisdizione non era altro che un ufficiale del governo, ma in realtà era un ufficiale che nell'ordine civile avrebbe dovuto essere considerato abusivo: egli, infatti, aveva comprato gli emolumenti della giurisdizione, non la giurisdizione medesima»²².

Galanti approfittava, così, per scagliare la sua filippica contro i privilegi baronali, contro gli abusi, contro le storture del sistema feudale. Egli notava, infatti, che i baroni nel XVIII secolo godevano ancora del diritto di nominare un giudice di appello dalle loro corti, e che alcuni avevano addirittura il privilegio di eleggere il secondo giudice di appello che risultava essere superiore ai primi due.

²⁰ Ibidem; con la prima lettera, *De arbitrio concesso Officialibus*, si concedeva la facoltà di procedere con il massimo rigore contro i delitti più gravi senz'altra preoccupazione che quella di giungere velocemente all'accertamento dei fatti e alla repressione dei reati; la seconda, *Quod latrones, disrobatores stratarum et piratae omni tempore torqueri possunt*, dava la libertà di procedere, nonostante il divieto posto da altri capitoli, anche senza accusa contro gli indiziati di delitti atroci, sottoponendoli anche alla tortura; la terza, *De non procedendo ex officio nisi in certis casibus et ad tempus*, si stabiliva che era possibile procedere d'ufficio senza attendere denunce o querele, per gli omicidi; la quarta ed ultima, *De componendo et commutatione poenarum*, dava facoltà di commutare le pene di alcuni delitti condannando il reo a pene pecuniarie anche quando per tale delitto le leggi del regno prevedessero pene corporali.

²¹ Per un'analisi più approfondita di G.M. Galanti si veda: G. Verrecchia, *Giuseppe Maria Galanti 1743-1806. Ricerche bibliografiche*, Campobasso 1924; V. Cuoco, *Giuseppe Maria Galanti*, in *Scritti vari*, (a cura di) N. Cortese – F. Nicolini, II, *Periodo Napoletano (1806-1815)*, Napoli 1924; G. De Ruggiero, Il pensiero politico meridionale nei secoli XVIII e XIX, Bari 1954; L. De Rosa, *Per una storia del pensiero meridionalista*, in «Rassegna Economica», IV (1957); F. Venturi, *Il movimento riformatore degli illuministi meridionali*, in «Rivista storica italiana», LXXIV, (1962); M. L. Perna, *Giuseppe Maria Galanti editore*, in *Miscellanea Walter Maturi*, Torino 1966; C. Rainone, *Il pensiero economico di Giuseppe Maria Galanti (1743-1906)*, Roma 1968; G. Galasso, *Genovesi e Galanti*, in «Rivista storica italiana», XC, fasc.II (1978); G. Giarrizzo, *La storiografia meridionale del Settecento*, in *Vico, la politica e la storia*, Napoli 1981; AA.VV., *Giuseppe Maria Galanti nella cultura del settecento meridionale*, Napoli 1984; P. Villani, *Il testamento di Giuseppe Maria Galanti e l'inventario del «Gabinetto Letterario»*, in *L'età dei Lumi. Studi storici sul settecento europeo in onore di Francesco Venturi*, Napoli 1985, II, pp.1155-1182; G. M. Galanti, *Descrizione del Molise*, (a cura di) F. Barra, Cava de' Tirreni 1993; A. Postigliola (a cura di), *Un decennio di storiografia italiana sul secolo XVIII*, Napoli 1995; G. M. Galanti, *Memorie storiche del mio tempo*, (a cura di) A. Placanica, Cava de' Tirreni 1996; S. Martelli, *La floridezza di un reame. Circolazione e persistenza della cultura illuministica meridionale*, Salerno 1996; A. Placanica – D. Galdi, *Libri e manoscritti di Giuseppe Maria Galanti. Il fondo di Santa Croce del Sannio*, Lancusi 1998; A. M. Rao (a cura di), *Editoria e cultura a Napoli nel secolo XVIII*, Napoli 1998; G. M. Galanti, *Descrizione di Napoli*, (a cura di) M. R. Polizzari, Cava de' Tirreni, 2000; G.M. Galanti, *Pensieri vari ed altri scritti della tarda maturità*, (a cura di) A. Placanica, Cava de' Tirreni 2000; G.M. Galanti, *Scritti sull'Italia moderna*, (a cura di) M. Mafriaci, Cava de' Tirreni 2003;

²² G. M. Galanti, *Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, cit. p. 175, nota 1.

Galanti sottolineava così che salvati «i privilegi dei padroni, non era stato permesso alla prima corte di appellarsi al Tribunale regio»²³.

Le Corti locali avevano come magistratura superiore di riferimento le Udienze, alle quali dovevano presentare relazioni periodiche sugli omicidi e sui delitti, che accadevano nelle loro rispettive giurisdizioni, fornendo anche le relative prove ai funzionari dei Tribunali Superiori²⁴. Nel 1734, sin dall'inizio del suo regno e nel quadro della sua politica assolutista e di riforma, re Carlo²⁵ aveva, infatti, ribadito la necessità di preservare la giurisdizione delle Corti locali²⁶ con tutte le loro specifiche funzioni²⁷. Il governo centrale, tuttavia, appariva interessato a regolamentare il passaggio delle cause da una corte all'altra, al fine di limitare gli abusi; e, a tal fine, attraverso i reali dispacci, promulgati *per modum legis*, si preoccupa di ribadire che la Gran Corte della Vicaria non poteva procedere nelle

²³ Ivi, p. 175.

²⁴ A. De Sarii, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, cit., L.12 t.4 n.10 p. 22. «E' giunto alla notizia del Re che alcune Corti del Regno, o malamente interpretando la regal prammatica in riguardo al dare relazione che gli omicidi e i delitti, che accadessero nelle rispettive giurisdizioni, o per fini privati, fanno solamente le relazioni, e lasciano di prendere le informazioni; dal che si divertono le pruove de' delitti e restano talvolta impuniti coloro che li hanno commessi. E volendo S. M. ovviare a questo inconveniente, e riparare con la sua Sovrana provvidenza a fin che si eviti in avvenire. Mi comanda dire alle SS. VV. Ill. che, facendo uso della facoltà, che in vigore della Regale costituzione pubblicata nel dì 15 di Giugno p.p. del 1738, S. M. gli concedé di ordinare e commettere le informazioni, sempre che lo giudicassero opportuno, prevenendo alle Corti locali appartenenti alla Giurisdizione di codesta Udienza, però non con ordine in iscritto, ma per mezzo degli Avvocati e Procuratori de' Baroni, li quali quivi risiedono, o si ritroveranno per occorrenze, che nel tempo in cui le loro rispettive Corti formano le relazioni, e dopo averle fatte, procedano a prendere le informazioni con tutta esattezza e diligenza, come conviene alla loro obbligazione, e per poter dare individuali notizie agli Avvocati Fiscali della G. C., e della Udienza, sempre che costoro le dimandassero, siccome gli è incaricato col § 2 della prefata regale costituzione: restando solamente le riferite Corti sgravate dalla obbligazione di prendere le informazioni, e di procedere a ulteriori diligenze, quando sarà giunto dal luogo del delitto alcun Ministro di codesto Tribunale, o Subalterno dal medesimo deputato, per prendere le informazioni, e si faranno o all'uno, o all'altro consegnati gli atti fino a quel tempo formati nelle di loro Corti. *Napoli a 6 dicembre 1738. D. Bernardo Tanucci. Sig. Preside e Uditori di Catanzaro*».

²⁵ Cfr. M. Schipa, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*, Napoli 1904; R. Ajello, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone*, in *Storia di Napoli*, Napoli 1972; R. Moscati, *I Borboni d'Italia*, Roma 1973; F. Attaguile, *Primi tentativi di riforme in Sicilia: la politica legislativa di Carlo Borbone fra il 1734 e il 1740*, Catania 1974; V. Geijeses, *Carlo di Borbone re di Napoli*, Napoli 1976; G. Coniglio, *I Borboni di Napoli*, Milano 1983; I. Zilli, *Carlo di Borbone e la rinascita del Regno di Napoli. Le finanze pubbliche 1734-1752*, Napoli 1990; M. Mafri, *Il re delle speranze: Carlo di Borbone da Madrid a Napoli*, Napoli 1998; F. Russo, *La monarchia illuminata di Carlo VII di Borbone re di Napoli e re di Sicilia 1734-1759*, Roma 2000.

²⁶ A. De Sarii, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, cit., l. 12, t.8 n.4 p.43. «Mi comanda il re dire a V. S. Ill. col Tribunale che non ponga mano nelle cause, che non gli spettano, e mantenga la giurisdizione delle Corti locali, non avendo motivo per non farlo. *Nap. 16 ottobre 1734. Bernardo Tanucci. Sig. Preside e Udienza di Cosenza*».

²⁷ Ivi, l.12 t.4 n.19 p. 26. «Comanda il Re che codesta Udienza con ordine circolare ordini, che non ostante la grazia conceduta al Baronaggio, si continui dalle sue Corti Locali a dar avviso a codesto tribunale de' delitti di omicidi, ferite, furti, ed altri accessi, che si commettono nelle sue rispettive Città e Terre; e che si gastighino quelli che controverranno, e mancheranno in dare detto avviso. *Napoli 22 Maggio 1745. Bernardo Tanucci. Sig. Preside e Udienza di Cosenza*».

cause se queste non si fossero prima concluse nelle corti locali²⁸; che le Regie Udienze e le corti locali di seconda e terza istanza non dovevano spogliare delle loro cause le corti locali di prima istanza²⁹, né dovevano esigere da queste atti o documenti ritardando in questo modo il corso della giustizia³⁰.

Ma, quali erano i delitti di pertinenza delle Corti locali? Galanti specifica che le Corti locali, in generale, potevano giudicare tutte le cause civili, criminali e miste, ma non avevano giurisdizione sui delitti di lesa maestà divina ed umana, di falsa moneta e di veleno, che spettavano, invece, alle Udienze. Quando le Corti locali emettevano sentenze che contemplavano la pena di morte, la galera o la

²⁸ C. A. De Rosa, *Collezione di Reali dispacci*, in *Civilis decretorum praxis*, cit., dispaccio XVI, p. 220: «Informato appieno il Re, che appena introdotte le cause nelle Corti demaniali, e baronali del Regno sieno civili, sieno criminali, si sia introdotto l'abuso pernicioso a' poveri vassalli del Re, ed in particolare a coloro che sono sforniti di beni di fortuna, di sperdersi dalla G. C. della Vicaria Civile, e Criminale infinite provvisioni d'inibire le Corti in prima istanza senz'aver le parti motivo di gravarsi de' decreti diffinitivi delle Corti locali, e nelle cause criminali a semplice istanza del reo, e senza essere la G. C. informata delle prove fiscali e della qualità, e circostanze de' delitti, decretandosi che *comparente personaliter per dies... relaxetur cum mandato, & Curia relationem faciat ad finem providendi*, avendo avuto ciò origine dalla ingordigia de' Scrivani per estorquere denaro con sì fatte provvisioni con tanto danno, e pregiudizio della giustizia. Mi comanda S. M. prevenire a V. E. faccia intendere alla G. C. che non metta mano alle cause, se non dopo finite nelle Corti Locali, ed in grado di gravame delle sentenze definitive; e non dia motivo di nuovi ricorsi, perché la M. S. non abbia a prendere risoluzioni contra l'abuso delle infinite provvisioni, che dalla G. C. escono a turbare la giustizia del Regno; Palazzo 25 Maggio 1740 = *Il Marchese Tanucci* = Signor Principe di Centola Reggente della Vicaria».

²⁹ Ivi, dispaccio XIX, p. 220: «Informato il Re degli abusi, che sono nelle Udienze, e nelle Corti locali di seconde e terze istanze, in ispogliandosi le Corti Locali di prime istanze delle cause. Mi comanda dire S.M a V.S. Illustrissima e alla Udienza, che non mettano mano alle cause, se non in grado di gravame dalla sentenza diffinitiva, o che abbia vigore di diffinitiva de' Giudici di seconde e terze istanze. Così facciano rispettivamente tra essi colla Corte Locale di prime istanze, e non diano motivo di nuovi ricorsi, perché la M.S. non abbia a prendere risoluzioni più forti contro l'abuso delle infinite provvisioni che si fanno, ed escono a turbare la giustizia del Regno; Napoli 24 Aprile 1751 = *Il Marchese Tanucci* = Sig. Marchese Cinciglia Preside di Lecce».

³⁰ Ivi, dispaccio XXVI, p. 221: «Considerando il Re che non contribuisce alla retta amministrazione della giustizia lo spedirsi ordini alle Corti di trasmettere gli atti per qualunque ricorso, che si faccia da' litiganti nelle Udienze; riflettendo che tali provvidenze ritardano il corso della giustizia, e interessano le parti. E' venuta S.M. in determinare che su li ricorsi, che alla Udienza si avanzano, si contengano queste di ordinare alle Corti di riferire; ed in vista delle relazioni, quando non si conosca gravame inferito ad alcuna delle parti contendenti, lascino continuare le medesime a procedere. Di suo Regal comando partecipo a codesta Udienza tal sovrana determinazione, acciò nelle occorrenze così la esegua. Napoli 16 Luglio 1774 = *Carlo Demarco* = Signor Preside ed Udienza di Montefusco» .

mutolazione, il giudizio doveva essere confermato dall’Udienza³¹; nel che il De Sariis ravvisava non solo la natura gerarchica del sistema della giustizia nel Regno, quanto l’assenso decisivo del sovrano in caso di gravi pene³².

Accanto a questa osservazione il De Sariis notava che le pene pecuniarie gestite dai baroni avevano originato una attività redditizia, che colpiva indiscriminatamente sia i rei che gli indiziati. Nello stigmatizzare quello «ignobile commercio», il De Sariis finiva per condividere la posizione già espressa dal Tanucci, per il quale «la condizione di codesto Paese richiedeva che si rettificasse la Magistratura prima di pensare al Codice. Finché saranno quelle varie difformissime ed intricatissime giurisdizioni, ognuna delle quali ha dovuto aver ed ha le sue leggi, è superflua qualunque riforma delle leggi che si voglia fare universale»³³.

Si trattava, comunque, di un abuso plurisecolare, tanto che già Carlo V aveva cercato di riservare la facoltà di commutare le pene alle sole corti regie, benché con scarsi risultati, dal momento che il privilegio venduto ai baroni rimase intatto. Nel tentativo di una più efficace regolamentazione, con la prammatica 10 *de exulibus*³⁴, agli inizi del ‘600, alle Corti Locali era stato imposto di redigere ogni quattro mesi la nota delle permutazioni delle pene, che veniva poi trasmessa alle Udienze.

Nel fare propria la tesi secondo la quale «il diritto statale è l’unica fonte normativa, in quanto emana dal *princeps*, che impersona lo Stato e dalla cui validità ogni altra fonte di diritto rileva»³⁵; nell’accettare la teoria di una gerarchia formale di fonti giuridiche con al vertice la volontà di un *princeps*³⁶, inteso come esecutore della volontà divina, il Galanti, pur continuando nel suo

³¹ A. De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, cit., Prammatica *De officio judicium et aliorum officialium*, n.X, par. 52, 31 maggio 1616.

³² Ivi, Prammatica *De compositionibus et commutationibus poenarum*, n. I, 1536.

³³ Archivo General de Simancas, Valladolid, copialettere di B. Tanucci, *Estado*, libro 209, 1 giugno 1745, f.10; citato in R. Ajello, *Arcana Iuris*, cit., p. 45 nota 25.

³⁴ A. De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, cit., Prammatica *De exulibus*, n. X, 31 maggio 1616.

³⁵ F. Calasso, *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951, p. 125.

³⁶ R. Ajello, *Arcana iuris*, cit., p. 39.

giudizio critico contro il commercio per la commutazione delle pene, spogliava il re di qualsiasi responsabilità di «malagiustizia» ed affermava che «l'autorità sacra del sovrano non ha mancato di vegliare sopra questo commercio di commutazioni nei gravi delitti; ma i governatori sempre abili nel loro mestiere, hanno saputo facilmente eluderla»³⁷. La responsabilità, secondo Galanti, era da addebitare esclusivamente ai funzionari, in quanto, per poter utilizzare il diritto di ammetterli a transazione, sostenevano che i delitti non erano provati.

Nel 1738, alle Corti locali fu rinnovato l'obbligo di inviare alle Udienze ogni quattro mesi, la nota delle composizioni delle cause e la relazione dei delitti. Le Udienze, a loro volta, inviavano presso le Corti locali un ufficiale con l'incarico di effettuare un preciso controllo. L'ispezione avveniva perlopiù in caso di omicidi, furti importanti o altri gravi delitti. Nel 1792, fu deciso che per gli omicidi con armi da fuoco le Udienze potevano procedere direttamente, senza il giudizio delle Corti locali. Nel tentativo di frenare gli abusi si proibì inoltre ai feudatari di intromettersi nell'esercizio della giustizia, obbligandoli ad eleggere un governatore, che ricopriva tale ufficio per non più di un anno. Il barone era tenuto a stipendiare il governatore, versandogli sei ducati al mese; in realtà, però, quest'ultimo non solo non era quasi mai retribuito, ma era solito versare al barone una somma considerevole, per ottenere le «lettere patentali», che lo abilitavano all'esercizio del suo ufficio.

Le giurisdizioni baronali esistenti nel Regno, al tempo dei primi sovrani Borboni, erano circa 1300, delle quali meno di 50 riguardavano i centri più importanti. I centri più popolati godevano del privilegio di avere per governatore un dottore in legge, gli altri, invece, avevano «governi miserabili (cui) non si convengono che miserabili persone»³⁸. È significativo che Galanti si chiedesse come si potessero rinvenire nei piccoli centri dell'Abruzzo e del Cilento

³⁷ G. M. Galanti, *Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, cit., p. 176, nota 3.

³⁸ *Ibidem*.

appenninico «soggetti idonei alla giustizia», al funzionamento cioè della macchina della giustizia³⁹.

³⁹ Ibidem.

La Corte locale era costituita dal governatore e dal mastrodatti, che non potevano essere dello stesso luogo in cui espletavano il loro ufficio⁴⁰; quando il governatore non era dottore in legge il barone era tenuto ad affiancargli un assessore proveniente da uno dei paesi vicini. Poco si evince dagli atti relativamente al governatore, per quanto riguarda il mastrodatti, invece, si può supporre che – come vedremo – sebbene gli obblighi di legge non lo permettessero, a Chieti, ma probabilmente anche nelle altre sedi, furono soprattutto alcune famiglie ad ottenerne l'incarico. Il caso di Chieti è infatti esemplificativo a questo proposito in quanto, essendovi assoluta continuità temporale nella gran mole di documentazione giunta fino a noi, è possibile confrontare i nomi dei mastrodatti che, a cominciare dal XVII secolo, firmavano le obbligazioni⁴¹.

⁴⁰ A. De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, cit., 1.3 t.22 ap.19 n.7 p.370. “A’ 14 Gennaio 1752. Si proibisce a’ paesani esercitare l’uffizio di Mastrodatti”.

⁴¹ Si vedano i nomi dei mastrodatti della Corte locale di Chieti riportati nelle tabelle 2 e 3.

La mastrodattia, sulla quale occorre soffermarsi, giacché il mastrodatti era addetto a redigere le *obligationes penes acta* cioè gli atti che costituiscono il nucleo centrale di questo studio, veniva data in affitto al maggior offerente, che, talvolta, delegava un forestiero per il suo esercizio. Questa pratica trova conferma in una obbligazione registrata nei volumi della Corte locale di Chieti e datata 29 luglio 1778⁴². In questo atto si riporta infatti che il magnifico Liborio Carità «a estinto di candela», cioè tramite l'usuale procedura di asta pubblica, ha ottenuto, l'affitto della mastrodattia delle prime cause civili di quella città per un anno a partire dal 22 luglio 1778. Il Carità dichiarava, però, che per certi suoi affari ed impegni non poteva esercitare direttamente tale carica, che delegava a favore del *magnifico* Alessandro De Virgiliis, il quale doveva sottostare «agli stessi patti e condizioni cui esso stesso si trova(va) legato». I patti si riferivano al pagamento di 85 ducati annui, oltre al 3% per le mattonate, cioè per l'appalto di servizi pubblici e viveri di prima necessità⁴³. Nell'atto, inoltre, si sottolineava che la delega del Carità al De Virgiliis non avrebbe creato alcun problema, giacché quest'ultimo aveva già preso in affitto ed esercitato la mastrodattia l'anno precedente. In effetti, il ruolo esercitato dal De Virgiliis presso la Corte locale di Chieti è testimoniato fin dal 1776 e si protrae almeno fino al 1780. Liborio Carità, invece, anche se nel 1778 lo troviamo in qualità di *affittatore* della mastrodattia non la eserciterà che dal 1781 al 1789, sebbene in maniera discontinua. Inoltre, ci sembra interessante notare, come la sua presenza in qualità di mastrodatti della corte di Chieti, quantunque coadiuvato da altri, sia testimoniata negli anni subito precedenti la riforma napoleonica, cioè dal 1804 al 1808⁴⁴.

⁴² ASCh, Chieti, *Volume 29 Ottobre 1777 – 6 Ottobre 1778*, foglio 161v – 162r. Per maggiore precisione i volumi delle Corti locali sono citati riportando l'archivio in cui sono conservati, la Corte locale di appartenenza, la data del primo atto e quella dell'ultimo riportati nel volume stesso e il foglio cui ci si riferisce.

⁴³ *Ibidem*; una parte dell'affitto della mastrodattia doveva essere pagato attraverso finanziamenti alle opere pubbliche quali ripavimentazione, restauro etc.

⁴⁴ Cfr. Tabella 3 nella quale è ricostruito l'organigramma dei mastrodatti della Corte locale di Chieti.

Similmente, la pratica dell'affitto della mastrodattia è testimoniata da alcune copie di *obligationes penes acta* conservate presso la Biblioteca Apostolica Vaticana⁴⁵ che riportano gli atti d'affitto della mastrodattia di Cicoli. La copia del 6 gennaio 1776 riguardava l'affitto della mastrodattia per un anno, dal 1 gennaio al 31 dicembre 1776, per «l'annuo estaglio» di 161 ducati e 25 grana da pagare in rate mensili. Anche in questo caso, la mastrodattia era ottenuta tramite un'asta pubblica ma, oltre alle consuete formule, l'atto registra una ben più interessante lista di obblighi cui il nuovo mastrodatti doveva attenersi. Fra le sue funzioni c'erano, infatti, quelle «di formare un esatto inventario di tutti i processi Civili e Criminali [...], di rendere conto di tutti gli atti e scritture in ogni sei mesi [...], di strapolare gratis qualunque scrittura e copia di essa ad ogni semplice richiesta di detto ministro⁴⁶ e mancando gli sia lecito farle fare ad altri a spese di esso costituito⁴⁷ [...] e di pagare sopra l'affitto suddetto le mesate a famigli che saranno al servizio di detta corte mese per mese»⁴⁸. Analoghe sono poi alcune altre copie di *obligationes* che riportano, per vari anni successivi, gli accordi presi per l'affitto della mastrodattia di Cicoli esposti mediante formule e tipologie ormai note⁴⁹. Nel caso della corte di Cicoli è abbastanza chiaro che si trattava di una *corte feudale* sottoposta cioè al controllo del signore della terra sulla quale si trovava ad avere giurisdizione.

⁴⁵ Bibl. Apost. Vatic., *Archivio Barberini Colonna di Sciarra*, Tomo 68, fasc. 27, ff.i 2-3.

⁴⁶ Si tratta del magnifico Giovanni Grisostomo Strozzi, ministro dello stato di Cicoli per il principe Urbano Barberini.

⁴⁷ Cioè a sue spese.

⁴⁸ Bibl. Apost. Vatic., *Arch. Barberini Colonna di Sciarra*, Tomo 68, fascicolo 27, foglio 3.

⁴⁹ Ivi, f. 6r: 11 Febbraio 1799, Affitto della mastrodattia ad Antonio Mancini di Basciano per un anno per l'annua di ducati 170 da pagare in tre rate (aprile, agosto, dicembre); ff. 8-9: 13 Novembre 1772, Affitto della mastrodattia a Innocenzo Mazzoli per 137 ducati da pagare in rate mensili; ff. 10-11: 15 Novembre 1770, Affitto della mastrodattia ad Andrea Lancia di Pettorano per 10 mesi a 10 ducati al mese; ff. 12-13: 27 Gennaio 1772, Affitto della mastrodattia ad Andrea Lancia di Pettorano per 1 anno per 130 ducati da pagare in rate mensili.

Non v'è dubbio che, con il sistema degli affitti, il numero degli abusi tendesse a crescere a dismisura. Al fine di ovviare a questo malcostume, il governo stabilì che l'ufficio di mastrodatti non poteva essere esercitato né direttamente né indirettamente da elementi locali⁵⁰. Coloro che ricoprivano tali incarichi *non* erano retribuiti; anzi, – come si è detto – per avere la *patente* che li abilitava ad esercitare in un determinato luogo, erano tenuti a versare alla municipalità o al barone una somma che variava a seconda dell'ampiezza del territorio e della popolazione, poiché quanti più abitanti erano presenti tanto maggiore erano le possibilità di guadagno.

Un alto numero di procedimenti, infatti, portava all'ufficio, e dunque ai suoi funzionari, un numero sempre maggiore di diritti di iscrizione a ruolo, che venivano incassati direttamente dal giudice ed erano regolati dalle cosiddette tavole o *pandette* che riportavano il tariffario cui bisognava attenersi per l'esazione dei diritti di cancelleria⁵¹. In un atto della Corte locale di Chieti si fa esplicito riferimento al pagamento dei *diritti di scrittura e decreti*⁵² dovuti al *magnifico* mastrodatti della Regia Udienza di Chieti, Don Nicola Pagliuca, palesemente associabili alle succitate *pandette*. Similmente, anche in altre obbligazioni si trovano espliciti riferimenti al pagamento dei diritti di registrazione e compilazione degli atti⁵³.

⁵⁰ A. De Sarii, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, cit., l.3 t.22 ap.19 n.9 p. 370. «A' 12 Luglio 1755. Li paesani né dierettamente, né indirettamente possono esercitar l'uffizio di Mastrodatti. Nell'osservanza delle provisioni de' Tribunali Superiori non si esigano diritti doppi. Si dichiara che le Corti locali non sono mai delegate».

⁵¹ A tal proposito si rimanda ad un interessante documento notarile che riporta la «*Tavula seu pandetta da osservarsi dal capitano del castello dell'Elice come capi sotto*» che, sebbene sia del XVII secolo, chiarisce come venissero compilati questi *tabellari*. ASCh, *Fondo Notarile*, Notar Giovannicola Lanuti di Chieti (1614), foglio 94r/v-95r.

⁵² ASCh, *Volume 1 Aprile 1760 – 7 Ottobre 1760*, foglio 33r/v.

⁵³ ASaq, L'Aquila, *Volume 2 Maggio 1770 – 12 Ottobre 1790*, foglio 329bis: si tratta di “diritti” pagati alla regia Corte Criminale per una scarcerazione; ASCh, *Volume 10 Settembre 1766 – 17 Febbraio 1767*, foglio 120r/v: «Rosario Ferrante deve a Nicola Pagliuca, mastrodatti della Regia Udienza di Chieti la somma di 30 carlini per tanti atti fatti da lui»; ASTe, Guardia Vomano, *Volume 26 Settembre 1784 – 12 Maggio 1793*, foglio 180v-181r: si tratta di un pagamento per la registrazione di atti criminali.

Nella *Regal Costituzione* del 1738, fatta da Carlo di Borbone, c'era un capitolo riguardante il personale della Regia Udienza e delle Corti locali che stabiliva quanto segue:

Derivando un sommo, e considerabile pregiudizio alla giustizia dalla lunga dimora, che fanno nelle Provincie i Mastrodatti, ed i Secretari co' loro Scrivani, a cagion delle amicizie, delle familiarità, e della parentela che vi contraggono, per i quali motivi facilmente danno molti avvisi segreti a' loro corrispondenti; Ordiniamo perciò, che i Mastrodatti, e Secretari di dette Regie Udienze co' loro scrivani, ed Officiali non possono permanere in una Provincia più di 4 anni, e poi vacare per altri 5 anni nella stessa Provincia, potendo frattanto passare a servire in un'altra, purché però non siano Proprietari della Mastrodattie, o Segretarie suddette; con esse obbligati i Mastrodatti o Proprietari o Affittatori, che siano di dare il Sindicato in fine d'ogni biennio⁵⁴.

Negli anni seguenti era stato, inoltre, stabilito che tutte le mastrodattie dovevano essere affittate a forestieri, ancorché ci fosse una offerta maggiore da parte dei locali⁵⁵ e che il mastrodatti, anche in caso di infermità, non potesse essere sostituito da un paesano⁵⁶. Le prammatiche sottolineano, inoltre, che anche lo scrivano, che svolgeva il suo officio non in tutte le Corti locali, non doveva essere un nativo del luogo⁵⁷. L'intenzione governativa era così forte e precisa da stabilire che se il mastrodatti avesse deciso di prendere moglie nel luogo dove esercitava il suo officio avrebbe dovuto rimettere il suo incarico⁵⁸. Le uniche dispense riguardavano i paesi con meno di 150 fuochi⁵⁹, dove le mastrodattie erano *tenuissime*⁶⁰.

⁵⁴ L. M. Greco, *Pratica per i governatori*, cit., pp. 321 e segg.

⁵⁵ A. De Sariis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, cit., l.3 t.22 ap.20 n.2 p. 370. «A' 8 Febbraio 1745. Le Mastrodattie delle Corti Locali si debbono affittare a' forestieri ancorché ci sia offerta maggiore de' cittadini».

⁵⁶ Ivi, l.3 t.22 ap.20 n.4 p. 370. «A' 4 Dicembre 1753. Allegandosi per sospetto il Mastrodatti, o essendo infermo o impedito, il Re non dispensa il potersi valere interinamente di un paesano».

⁵⁷ Ivi, l.3 t.22 ap.20 n.5 p. 371. «A' 30 Agosto 1755. Il Mastrodatti non possa servirsi di un cittadino per farlo esercitare da Scrivano della Corte».

⁵⁸ Ivi, l.3 t.22 ap.20 n.6 p. 371 (Del Re Ferdinando IV). «A' Gennaio 1761. Un forestiero, il quale esercita da Mastrodatti in un luogo, prendendo moglie in quello, dee desistere dell'Uffizio».

⁵⁹ Ivi, l.3 t.22 ap.20 n.8 p. 371. «A' 3 Marzo 1764. Allora il Re dispensa che un cittadino possa esercitare l'uffizio di Mastrodatti in quel luogo, ove sono centocinquanta fuochi».

⁶⁰ Ivi, l.3 t.22 ap.20 n.9 p. 371. «A' 17 Maggio 1766. Dove le Mastrodattie sono tenuissime, il Re anche dispensa, che un tale uffizio si possa esercitare da un cittadino».

Nei centri più grandi i mastrodatti, talvolta, erano notai ma negli altri paesi di solito erano persone che non avevano studiato diritto; si trattava perlopiù di «barbieri, sarti, calzolai»⁶¹, che a stento riuscivano a scrivere il proprio nome. Per questi motivi il governo insistette che il mastrodatti non potesse fungere da giudice neanche nelle cause minime⁶².

I mastrodatti erano affiancati da scrivani e subalterni ed anche per loro valeva il principio che dovevano essere forestieri⁶³, che non potevano esercitare l'ufficio nelle «Provincie» d'origine⁶⁴, anche se essi potevano fare il tirocinio della durata di tre anni nel paese d'origine, senza ricevere però alcuna retribuzione⁶⁵. La normativa prescriveva che anche il personale di grado inferiore non poteva servire in una provincia più di quattro anni⁶⁶ ed in un *dipartimento* per più di un mese⁶⁷; terminato il quadriennio di servizio i Ministri dell'Udienza dovevano informare il Re⁶⁸. Per servire in una provincia questi funzionari dovevano inoltre produrre i requisiti di *ben servito*, cioè la documentazione che testimoniava che avevano svolto un buon servizio in un'altra provincia⁶⁹, alla quale spettava l'obbligo di dare metà del lucro delle diete al mastrodatti⁷⁰. Quando poi si

⁶¹ G. M. Galanti, *Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, cit., p. 177.

⁶² A. De Sarii, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, cit., 1.3 t.22 ap.20 n. 3 p. 370. «A' 12 Settembre 1747. Li Mastrodatti non possono mai procedere da Giudici, né pure nelle cause minime».

⁶³ Ivi, 1.3 t.22 ap.20 n.5 p. 371. Cit., nota 30.

⁶⁴ Ivi, 1.3 t.22 ap.12 n.11 p. 342. «A' 19 Giugno 1751. Nessuno può esercitare l'ufizio di subalterno nella R. Udienza di quella di Provincia dove è nato».

⁶⁵ Ivi, 1.3 t.22 ap.12 n.13 p. 342. «A' 23 Giugno 1752. Il Re permette alli naturali Provinciali solamente il fare tirocinio di 3 anni nelle rispettive Udienze Provinciali; ma con legge che non possano essi ricevere commessa alcuna, né soli disimpegnare alcun affare».

⁶⁶ Ivi, 1.3 t.22 ap.3 n.2 p. 341. «A' 5 Luglio 1738. Li Subalterni, Servienti, e gli altri Uffiziali delle R. Udienze, non possono disimpegnare il di loro ufizio in una delle Udienze più di quattro anni».

⁶⁷ Ivi, 1.3 t.22 ap.12 n.12 p. 342. «A' 9 Giugno 1751. Nelle Udienze un istesso scrivano con i soldati non può stare in un medesimo Ripartimento più di un mese».

⁶⁸ Ivi, 1.3 t.22 ap.12 n.6 p. 342. «A' 7 Agosto 1745. Terminato che avrà il quatriennio qualunque Subalterno nella Udienza, i Ministri di quella ne debbano dare avviso al Re»

⁶⁹ Ivi, 1.3 t.22 ap.3 n.3 p. 341. «A' 27 Agosto 1740. Coloro i quali pretendono servire da Subalterni nelle R. Udienze, debbono produrre li di loro requisiti e attestati di avere ben sevito in altri Tribunali».

⁷⁰ Ivi, 1.3 t.22 ap.12 n.5 p. 342. «A' 13 Gennaro 1742. Li Subalterni delle R. Udienze, li quali vanno per le Provincie disimpegnando commesse, debbano dare la metà del lucro delle diete alli Mastrodatti e Secretario delle rispettive Udienze».

recavano nei luoghi della provincia a disimpegnare commesse, i mastrodatti erano tenuti a chiedere l'assenso al governatore del luogo⁷¹.

In realtà, le *obligationes* della Corte locale di Chieti, permettendo un confronto di lungo periodo, rivelano che spesso l'obbligo dei mastrodatti di non restare più di quattro anni in una stessa «provincia» non solo non era rispettato ma anzi era largamente eluso. Infatti, come evidenziano le obbligazioni, erano spesso i nomi degli stessi mastrodatti, o di loro probabili parenti, a ripetersi sui documenti per ben più di quattro anni e per più di un unico periodo di tempo⁷².

Le norme che regolavano l'esercizio delle Corti locali, come si può evincere dalle leggi, erano piuttosto rigide, ma tali misure erano ritenute necessarie, se si volevano evitare conflitti di competenze e di interesse nella gestione del governo locale. Ciononostante le dispute e soprattutto la corruzione continuarono a caratterizzare l'esercizio di queste magistrature. Infatti, il Galanti sottolineava come le amministrazioni locali fossero miserabili, anche perché coloro che avevano pagato somme cospicue per ottenere la *patente* cercavano ogni via per «cavar denaro principalmente dalla gente povera che non è in stato di reclamare»⁷³.

Per il Galanti, la giustizia locale era, dunque, amministrata come un ufficio nel quale l'estorsione sembrava legittima e in cui ogni tipo di reato poteva essere multato *in pecunia*. È significativo al riguardo che, mentre nelle città i piccoli reati erano trattati con una certa indulgenza, nei paesi erano, per così dire, emendati mediante la corresponsione di denaro. Dal che si può evincere che nei piccoli centri la macchina della giustizia era dominata da una maggiore corruzione. Sempre secondo Galanti⁷⁴ per un eventuale progetto di riforma fiscale e giudiziaria il principale problema da risolvere era quindi innanzitutto

⁷¹ Ivi, l.3 t.22 ap.3 n.1 p. 341. «A' 17 Settembre 1735. Li Subalterni delle R. Udienze, li quali vanno ne' luoghi della Provincia a disimpegnare commesse, debbono presentarle al Governatore del Luogo, in cui debbono disimpegnarle».

⁷² Per un confronto con la lista dei nomi dei mastrodatti che si succedono sulle *obligationes* chietine si vedano in particolare le tabelle 2 e 3.

⁷³ G. M. Galanti, *Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, cit., p. 177.

⁷⁴ G. M. Galanti, *Testamento forense*, Venezia 1806, tomo I, pp. 259-267.

quello del rapporto squilibrato fra province e capitale. Egli constatava, infatti, che la «ragione primaria dell'inefficienza amministrativa, a livello locale» era da individuare nella corruzione e nello strapotere baronale⁷⁵.

Nella struttura delle Corti locali figurava, inoltre, anche il coadiutore fiscale; questa carica era però quasi sempre ricoperta dal governatore, che formava la petizione e poi procedeva alla promulgazione del decreto.

Galanti criticava con fermezza l'amministrazione della giustizia nelle *province* e sottolineava come il cittadino povero ed ignorante si spaventasse di appellarsi all'Udienza, preferendo sopportare qualunque sopruso. L'illuminista molisano rimarcava poi come, il colpevole, compiuto il sopruso, difficilmente espiasse la sua colpa, giacché «le carte non più esistono»⁷⁶. Ciò concorre in parte a spiegare perché le Corti locali raramente avessero un archivio; il che spiega pure perché questo tipo di fonte documentaria sia relativamente scarsa⁷⁷. Le Corti locali, oltre a non disporre di un archivio, quasi mai avevano carceri e *armigeri* propri, per cui, erano costrette a ricorrere all'aiuto dei baroni, che riuscivano così ad esercitare sulla magistratura locale una maggiore forma di controllo.

Di fronte ad una situazione del genere, il Galanti manifestava, tuttavia, l'ottimismo tipico del riformatore illuminato e non disperava nel rinnovamento della macchina della giustizia non solo di quella locale ma di tutto il Regno⁷⁸.

Con la legge promulgata dal governo di Giuseppe Bonaparte il 20 maggio 1808 nel Regno di Napoli furono abolite tutte le magistrature municipali preesistenti. L'organizzazione giudiziaria subì allora, come è noto, una completa ristrutturazione, volta a riordinare e a rendere più efficiente il sistema giudiziario regnicolo. I francesi, infatti, avviarono un'imponente opera di legislazione e di

⁷⁵ A. M. Rao, *Galanti, Simonetti e la riforma della giustizia*, in «Archivio Storico per le province napoletane», (1984), n. CII, p. 289.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ Cfr. l'appendice n.1 relativa alla dislocazione della documentazione delle Corti locali pervenutaci. Si noti che tale documentazione è particolarmente consistente negli archivi abruzzesi.

⁷⁸ G. M. Galanti, *Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, cit., vol. II, cap. II, p. 20 sgg. [III, 335].

sperimentazione di nuove leggi, che, modificando le basi del vecchio ordinamento, diedero vita ad un nuovo e più moderno apparato statale⁷⁹.

La legge del 1808 voluta da Giuseppe Bonaparte con l'istituzione dei giudici di pace⁸⁰ in ogni *dipartimento*⁸¹ aboliva di fatto le Corti locali. Ai giudici di pace, che sostituirono le varie figure dei governatori regi e feudali⁸², toccò il compito di «mettere in contatto diretto le autorità giudiziarie con il popolo»⁸³. I Giudicati di pace, estendevano la loro competenza al circondario⁸⁴.

E' interessante notare come la riforma napoleonica si premurasse di stipendiare i giudici di pace, cercando in questo modo di evitare gli abusi del vecchio sistema della riscossione diretta delle *pandette*. Oltre al compenso annuale, che ammontava a 150 ducati, i giudici avevano un *premio* «per ogni lite che riuscivano a conciliare». Il premio consisteva nel «mezzo per cento della cosa controversa, da pagarsi dalle parti a rate uguali»⁸⁵. Qualunque fosse il valore, il premio, comunque, non doveva superare i 100 ducati e non doveva essere inferiore ad un ducato.

Il giudice di pace che esercitava il suo ufficio sia in materia civile che penale, per la durata di un triennio, che poteva essere rinnovato, si avvaleva dell'aiuto di un cancelliere. Per le sue dimensioni demografiche a Napoli fu istituito un giudice di pace per ogni quartiere⁸⁶.

In materia civile il giudice di pace poteva giudicare le controversie relative ai beni mobili del valore non superiore ai 200 ducati⁸⁷, in materia penale, invece,

⁷⁹ P. Villani, *Il decennio francese*, in "Storia del Mezzogiorno", (a cura di) G. Galasso, Roma, 1986, vol. IV, tomo II, pp. 577-578.

⁸⁰ ASCh, *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, n.36, p. 209 e segg., Anno 1808, 20 Maggio 1808.

⁸¹ Ivi, Tit. III, 6, p. 210.

⁸² Con l'eversione della feudalità, le Corti locali furono abolite (legge 2 Agosto 1806). Al riguardo cfr. R. Trifone, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle province napoletane*, Milano 1909; M. Palumbo, *I comuni meridionali prima e dopo le leggi eversive della feudalità*, Bologna 1979.

⁸³ P. Villani, *Il Decennio Francese*, op. cit., p. 6.

⁸⁴ Ivi, p. 8.

⁸⁵ ASCh, *Bullettino delle leggi del Regno di Napoli*, art. 26 legge del 20 Maggio 1808.

⁸⁶ Ivi, tit. III, 8,9,10, p. 211.

⁸⁷ Ivi, cap. II, 20, p. 213.

aveva il compito di spegnere le risse, le inimicizie e di prevenire ogni sorta di delitto⁸⁸.

Nelle cause civili il giudice di pace poteva giudicare le cause «di debito, le obbligazioni nascenti da cambiali, polizze di carico, polizze bancali, obblighi *penes acta*, da biglietti di deposito, purché non emergesse alcuna eccezione dalla stessa scrittura, o da altre, che si esibivano»⁸⁹. A tal proposito è da rilevare che si tratta dell’unico accenno alle *obligationes penes acta*, le quali però non sembra rientrassero nelle competenze di questi giudici, sebbene essi avessero ereditato quasi tutta la serie di attività giudiziarie civili e penali che era già stata di competenza delle corti locali.

In realtà, benché nella legge dell’1808 non fosse fatto cenno a chi spettasse il compito di compilare le *obligationes*, i giudici di pace, probabilmente, continuarono, per un breve periodo, ad utilizzare questa forma di contratto veloce. Tra l’altro, poiché il reclutamento di questi funzionari periferici non fu sempre facile⁹⁰, «in assenza di un’analisi più precisa della loro provenienza e condizione socio-professionale, dobbiamo presumere, dalle poche notizie disponibili, che molti dei vecchi governatori, che già avevano esercitato uffici analoghi, anche se non così precisamente regolati da norme di legge, finirono – come è stato al riguardo osservato dal Villani – con il restare o meglio con il subentrare nella nuova carica, a meno che non ostassero gravi motivi di incompatibilità col nuovo regime»⁹¹. Il periodo di passaggio dalla vecchia alla nuova legislazione non dovette comunque essere immediato; il che trova conferma in un intero volume, oltre ad alcuni atti su altri due volumi, di *obligationes penes acta* compilate nel 1809 da due giudici di pace⁹².

⁸⁸ Ivi, cap. I, 11, p. 211.

⁸⁹ Ivi, cap. II, 22, 10, p. 214.

⁹⁰ E. Giannetti, *La riforma della giustizia nell’età napoleonica. Il giudicato di pace*, Ortona 1996. In tutto il Regno erano più di 500.

⁹¹ P. Villani, *Il Decennio Francese*, cit. p. 6.

⁹² ASAg, Giudicato di Pace di Paganica, Volume 20 Luglio 1809 – 8 Giugno 1811; ASPe, Giudicato di pace di Manoppello, Volume 22 Febbraio 1809 – 26 Aprile 1810.

Il volume conservato presso l'Archivio di Stato dell'Aquila, relativo al giudicato di pace di Paganica e i due volumi, conservati presso l'archivio di Stato di Pescara, relativi al giudicato di pace di Manoppello, sono gli unici documenti abruzzesi in cui vengono registrate *obligationes penes acta* da dopo la promulgazione della legge del 20 maggio 1808.

E' quindi verosimile che alcuni giudici di pace continuassero a registrare *obligationes penes acta* nei primi anni del regime napoleonico, benché, questa forma contrattuale tendesse a sparire e a diventare di competenza dei notai⁹³.

Il Giudicato di pace ebbe vita piuttosto breve, l'istituto, infatti, che entrò in funzione il 1° gennaio 1809, il 30 maggio 1817 fu soppresso dal restaurato governo borbonico. Con la legge del 29 maggio 1817 le competenze del giudice di pace, difatti, passarono in parte al conciliatore, il cui istituto era stato già sperimentato in Sicilia dai Borboni durante il decennio francese, e, in parte, furono trasmesse ai giudici circondariali.

I conciliatori avevano competenza esclusivamente civile; ve ne era uno in ogni comune del Regno ed uno per ogni quartiere di Napoli, Palermo, Messina e Catania. Essi erano giudici onorari nominati per un triennio⁹⁴ e confermabili una sola volta con decreto reale; le loro funzioni consistevano soprattutto nello spegnere inimicizie e liti⁹⁵.

I giudici di circondario, a volte indicati con la denominazione non ufficiale di giudici regi, avevano, invece, oltre a competenze civili anche competenze penali e di polizia e svolgevano compiti simili a quelli degli attuali pretori. Questi giudici erano obbligati a risiedere nel comune capoluogo del circondario e dovevano visitare i comuni della loro circoscrizione almeno una volta a trimestre.

⁹³ Questa tesi è, in effetti, confermata da alcuni volumi ritrovati negli archivi di Stato di Pescara e dell'Aquila, di *obligationes* redatte da giudici di pace.

⁹⁴ Le funzioni dei conciliatori inizialmente erano annuali e poi divennero triennali al di qua del Faro, con il r.d. 3 novembre 1823, e al di là del Faro con il r.d. 14 novembre 1826.

⁹⁵ G. Landi, *Istituzioni del Regno delle due Sicilie (1815-1861)*, Milano 1977, tomo II, pp. 874-876.

In materia civile giudicavano inappellabilmente le cause sino a 20 ducati e appellabilmente quelle fino a 300 ducati⁹⁶.

Come si è già osservato, le *obligationes penes acta* avevano valore esecutivo immediato in caso di *incusazione*. Questa caratteristica fondamentale fu in parte recuperata dal nuovo istituto del giudicato di pace; infatti, se le sentenze pronunciate dai giudici di circondario non eccedevano il valore di 100 ducati erano immediatamente esecutive; lo stesso carattere esecutivo avevano i verbali di conciliazione purché non superassero il valore di 6 ducati.

Ciò che qui più conta ribadire è però che l'istituzione del giudicato di pace, seguendo il tramonto della Corte locale, segnava, contemporaneamente, la scomparsa delle antiche *obligationes penes acta*.

1.2. Le «*obligationes penes acta*».

Oltre agli incartamenti relativi ai processi civili di prima istanza, gli atti civili prodotti dalle Corti Locali furono, come è noto, pressoché esclusivamente le cosiddette *obligationes penes acta*. Quest'ultimo particolare tipo di contrattazione rispondeva, infatti, alle esigenze di costituire, velocemente e a basso costo, senza ricorrere al notaio, documenti ufficiali abitualmente relativi ad atti di compravendita, di affitto e prestiti. L'atto, stilato presso la Corte Locale, era una specie di garanzia per le parti e, cosa più importante aveva valore esecutivo nei confronti del debitore, quando non onorava le proprie obbligazioni entro il tempo stabilito.

Le principali regole formali seguite dalle Corti Locali nella stesura delle *obligationes penes acta* risultano quasi invariate fin dalla fine del XVI secolo e si basano sul concetto di *confessione*⁹⁷, vale a dire di dichiarazione veritiera, fatta in

⁹⁶ Ivi, p. 871 e segg.

⁹⁷ G. D. Gaito, *Tractatus absolutissimus de credito ex libris, epistolis, cambiis, apocis, Instrumentis publicis, Obligationibus penes acta, omnique alia publica inter viuos scriptura, Pignore & Hipothecis*, Venetiis 1626, cap.3, tit.2,2, p. 280: «Ad primum obligatio penes acta illa dicitur, que per confessionem, aut quamlibet aliam conventionem in iudicio factam debitor creditori obligatur, ut probatur, per inferius alleganda, ex quibus desumitur haec descriptio, yt clarius quaelibet huius descriptionis pars in sequentium explicatione dignoscatur».

presenza dell'attuario o mastrodatti, cioè in presenza di un pubblico ufficiale, e messa per iscritto per ordine del giudice⁹⁸. Perché l'atto avesse valore legale, il mastrodatti doveva scrivere l'obbligazione in un apposito libro, che veniva compilato fino al completamento dello stesso, senza alcuna divisione da un anno all'altro.

Se la somma che il debitore si impegnava a restituire era inferiore ai 50 ducati d'argento era sufficiente la sola firma del mastrodatti; se, invece, la somma era superiore ai 50 ducati era necessario che l'atto fosse firmato da chi contraeva il debito e da due testimoni⁹⁹. Se il debitore non sapeva scrivere era sufficiente il segno di croce confermato dall'attuario¹⁰⁰. Questo aspetto è indicativo della tipologia *contrattuale* dell'atto, nel quale i componenti erano riconosciuti sulla parola; i testimoni, chiamati a controfirmare l'atto con l'espressione "io N.N. conosco l'obbligato" erano quasi sempre persone che gravitavano nella Corte locale o impiegati negli uffici o persone che si guadagnavano qualcosa facendo i testimoni.

Nel testo di Luigi Michele Greco¹⁰¹ oltre ad informazioni relative alle competenze specifiche delle Corti locali e a direttive generali su come comportarsi nei vari casi, sono riportate anche le formule che il mastrodatti utilizzava di solito nella stesura degli atti. Consultando i volumi delle *obligationes penes acta* ci si rende conto che tutti gli atti hanno lo stesso modello, quasi un «modulo prestampato», funzionale a sveltire il lavoro e di compilazione e di lettura:

*Formola dell'obbliganza Penes Acta*¹⁰²

⁹⁸ L. M. Greco, *Pratica per i governatori*, cit; cap. XX pp. 152-153.

⁹⁹ C. A. De Rosa, *Civilis Decretorum Praxis*, cit., cap. XIV, 75, p. 203: «Ut autem valida sit, & incusetur, si summam excedat ducatorum quinquaginta, plura requiruntur; primum, ut obligatio accipiatur ab Actorum Magistro, & non Scriba; secundum, ut interveniant duo testes, eique subscribant».

¹⁰⁰ Ivi, cap. XIV, 77, p. 203: «Si vero summam contineat ducatorum quinquaginta, vel infra, testium interventus non requiritur, sed satis est, quod obligatus obligationi subscribat, aut Actuarius ejus nomine, si scribere nesciat».

¹⁰¹ L. M. Greco, *Pratica per i governatori*, cit,

¹⁰² Ivi, pp. 153-145.

Die... mensis... ann. ... in Terra...

Personalmente costituito presso gli atti della Corte di questa suddetta Terra Antonio Giglio, il quale non per forza, o dolo alcuno, ma per ogni miglior via, spontaneamente avanti di noi con giuramento dichiara essere vero, puro, e liquido debitore di Francesco Gentile della Terra suddetta nella somma di duc. 100, per mutuo grazioso, &c., qual somma si obbliga pagare in beneficio del suddetto Francesco Gentile nel mese di maggio dell'anno... in pace, &c.: e mancandosi da detto Antonio Giglio al pagamento, come sopra promesso, si possa la presente obbliganza contro del medesimo incusare, presentare, e liquidare in ogni Corte, e Foro *via ritus M. C. vicariæ*, ed all'uso delle pigioni di case di Napoli: pel di cui effetto esso Francesco Giglio obbliga se stesso, suoi eredi, successori, e beni tutti presenti, e futuri &c. *ad pœnam dupli, medietate &c. & cum potestate capiendi &c. constitutione precarii &c. & sic renunciavit, & juravit in forma.*

Io Francesco Giglio mi obbligo come sopra.

Io N.N., sono testimonia, e conosco l'obligato.

Io C.C., sono testimonia, e conosco l'obligato.

T. de T. Actuarius stipulavit.

E' interessante notare come il debitore, con la sottoscrizione dell'atto, obbligasse non solo se stesso ma anche i propri eredi a restituire il debito contratto. Nel caso di persone provenienti da altri paesi, che avrebbero dovuto far capo alle corrispettive Corti locali, negli atti doveva, necessariamente, essere specificato che il debitore ed i suoi eredi rinunciavano al loro foro d'appartenenza.

Se il debitore pagava nel tempo stabilito si poteva precisarlo sull'atto stesso, inserendo a margine una *glossa* nella quale era riportata la soddisfazione del debito, ma che, però, non era obbligatoria. Tuttavia, gli atti privi di glosse non indicano necessariamente che i debiti non erano stati estinti. Se, al contrario, il debitore non pagava, il creditore poteva chiedere, entro 10 anni dalla contrazione

del debito, pena la prescrizione¹⁰³, la soddisfazione del debito medesimo, dichiarando al mastrodatti di voler *incusare*¹⁰⁴ l'atto. Il mastrodatti formava allora un atto di incusa, glossando a margine il primo atto stipulato.

Era questo il caso in cui l'obbligazione assumeva valore esecutivo e le cosiddette *lettere esecutoriali* erano inviate al debitore, che aveva da due a sei giorni di tempo, – il periodo era a discrezione del governatore – per saldare il debito¹⁰⁵. In entrambi i casi, comunque, le glosse di soddisfazione o di incusa del debito, di cui era sempre specificata la data, dovevano essere controfirmate e dal creditore e dal mastrodatti.

Trascorsi 30 anni, le obbligazioni perdevano la via esecutiva. Se l'obbligato era morto, l'obbligazione poteva essere incusata contro gli eredi¹⁰⁶, ma solo dopo averli citati in giudizio. In caso di incusazione in un luogo diverso da quello dove era stato contratto il debito il Governatore doveva presentare una copia autentica nella Corte locale¹⁰⁷.

La documentazione prodotta da queste corti, è per gran parte depositata negli archivi di Stato dell'Abruzzo (Aquila, Chieti, Pescara, Teramo), e solo in misura minore in quelli campani (Caserta e Salerno) e pugliesi (Bari, Foggia, Lecce, Taranto); ancora più esigua risulta quella invece conservata negli archivi di Stato del Molise (Campobasso), in quelli delle Calabrie (Cosenza, Reggio Calabria) e della Basilicata (Potenza e Matera)¹⁰⁸.

¹⁰³ C. A. De Rosa, *Civilis Decretorum Praxis*, cit., cap. XIV, IV p. 207: «Sin vero apud alium Judicem incusetur, aut elapso decennio, debitor prius citatur, cum possit fieri, ut satisfecerit».

¹⁰⁴ Dal latino *Incusatio, onis*, accusa. Cfr. L. Mannella, *L'archivista. Cronologia, classificazione e nomenclatura degli atti delle pubbliche amministrazioni da' tempi più remoti fino al 1860*, op. cit. pp. 168-169. Incusazione = Rendere esecutori gli atti. Da qui in poi si utilizzerà questo termine nel suo significato legale secondo il linguaggio giuridico del XVIII secolo.

¹⁰⁵ L. M. Greco, *Pratica per i governatori*, cit., p. 156.

¹⁰⁶ G. D. Gaito, *Tractatus absolutissimus...*, cit., cap.3, tit.2,14, p. 280: «Extenditur primo haec conclusio, ut procedat non solum contra principale obligatum, sed et contra haeredem eius, contra quem obligatio haec penes acta habebit etiam paratam executionem».

¹⁰⁷ Ivi, cap.3, tit. 2, 58, p. 282: «In obligatione penes acta recepta in alia curia, quae praevia tamen citatione ad dicendum causam quare non debeat incusari, poterit demum incusari & habebit executionem paratam, termino citationis elapso, ad hoc ut verificentur verba citationis contra debitorem expeditae».

¹⁰⁸ Cfr. appendice 1: lista delle *obligationes* conservate presso gli archivi di Stato del Mezzogiorno.

La consistente mole del materiale documentario delle Corti locali giacente negli archivi abruzzesi è forse spiegabile con il frequente ricorso della popolazione locale alla registrazione degli atti in quegli organismi; non è improbabile, però, che essa derivi anche da una più attenta conservazione di questo tipo di documenti che per legge, a partire dal 1828, fu per larga parte distrutto insieme con quello degli archivi delle Regie Udienze¹⁰⁹.

Al fine di evitare equivoci, è opportuno sottolineare che le *obligationes penes acta* non fanno normalmente parte delle «carte notarili»¹¹⁰, tranne nell'unico anomalo caso della provincia di Catanzaro dove i notai avevano «il privilegio *in forza di un bando di cui si ignora l'epoca e l'esistenza*, di rogare (anche) gli obblighi *penes acta*»¹¹¹. Non sembra dunque condivisibile la generalizzazione che, partendo dall'esempio calabrese, spinge a pensare che gli obblighi *penes acta* fossero «una parte dell'immensa documentazione notarile»¹¹² così come non appare del tutto corretto ritenere che «la Calabria costituisca un osservatorio privilegiato, giacché gli archivi delle altre regioni meridionali non presentano un'analoga messe di obblighi»¹¹³. Se è pur vero, infatti, che non vi siano nelle altre regioni *obligationes* conservate nelle carte notarili, dato che esse venivano normalmente redatte dai mastrodatti e non dai notai, non è altrettanto vero che non vi sia una mole così abbondante di obbligazioni. Al riguardo è necessario confrontare i dati relativi alla Calabria con la lista delle *obligationes* conservate negli archivi di Stato del Mezzogiorno riportata nell'appendice allegata al presente capitolo. Inoltre, risulta ancora più indicativo il fatto che, a fronte delle 36.000¹¹⁴ obbligazioni depositate negli archivi notarili calabresi, solo

¹⁰⁹ A. Placanica, *Moneta, prestiti e usure nel Mezzogiorno moderno*, Napoli 1982, cap. I, nota 26, p. 44.

¹¹⁰ Ivi, p. 27.

¹¹¹ G. M. Galanti, *Giornale di viaggio in Calabria (1792) seguito dalle relazioni e memorie scritte nell'occasione*, (a cura di) A. Placanica, Napoli 1981, p. 141. Corsivi miei.

¹¹² A. Placanica, *Il mondo agricolo meridionale: usure, caparre, contratti*, in *Storia dell'agricoltura italiana in età contemporanea II: uomini e classi*, a cura di P. Bevilacqua, Venezia 1990, p. 268.

¹¹³ A. Placanica, *Moneta, prestiti e usure nel Mezzogiorno moderno*, cit. cap. I, nota 26, p. 44.

¹¹⁴ Ibidem.

nell'Archivio di Stato di Chieti sono stati da noi censiti ben 343.910 atti di questo tipo.

A supporto di queste considerazioni è interessante notare come, nella legislazione e nelle norme regolanti l'ufficio notarile, non vi sia accenno alle *obligationes penes acta*, sebbene, fin dall'epoca romana, le leggi «d'una dominazione e dell'altra diedero parecchie norme intorno ai requisiti di cui i notai dovevano essere forniti, nonché intorno al modo nel quale avevano a prestare l'opera propria»¹¹⁵. Fin dall'epoca di Federico II «risalivano, infatti, non solo la determinazione della prerogativa regia di nomina dei notai, ma anche le norme d'accesso all'ufficio, quelle che fissavano l'ambito della competenza territoriale del notaio e quelle che imponevano per tutto il Regno un'unica disciplina di redazione, stesura e roborazione del documento»¹¹⁶.

Fra il XVII e il XVIII secolo il notaio non poteva però essere di «vil condizione»¹¹⁷ al contrario dei già citati «barbieri, sarti, calzolai»¹¹⁸ che spesso, nei paesi più piccoli, assumevano la carica di mastrodatti. In realtà, benché alla fine del XVIII secolo il notariato avesse assunto un ruolo privilegiato nella società, non era sempre stato così tanto che «secondo quanto si riteneva sostenuto nel diritto romano, i notai, definiti *servi publici*, potevano essere reclutati financo tra i liberti»¹¹⁹.

I notai, nel periodo che ci interessa, non potevano essere «vassalli de' Baroni, per non traviare nella verità de' contratti, ed altri atti di ultima volontà col terrore di quelli»¹²⁰ al contrario, i mastrodatti, sebbene non potessero essere dello stesso luogo della Corte, spesso lavoravano in una corte baronale o feudale dunque sotto il diretto controllo del nobile di quelle zone. Inoltre, il notaio era tale a vita e

¹¹⁵ A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, Forni ed., Bologna 1975, p. 292.

¹¹⁶ M. C. Nardella, *La legislazione sul notariato del Regno di Napoli tra '500 e '600 e la piazza notarile di Lucera*, in *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna*, Atti del Convegno, Firenze 1993, p. 273.

¹¹⁷ A. De Sarnis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, libro IX, Napoli 1796, tit. VIII, p. 45.

¹¹⁸ Cfr. par. 1.1; G. M. Galanti, *Della Descrizione geografica e politica delle Sicilie*, cit., p. 177.

¹¹⁹ A. Spagnoletti, *I notai nella realtà meridionale di antico regime*, in *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna*, cit. p. 101.

¹²⁰ A. De Sarnis, *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, cit. p. 49.

spesso l'ufficio era ereditario mentre i mastrodatti potevano restare solo quattro anni presso una Corte e poi dovevano cambiare luogo e riottenere l'incarico. Opportuno è anche sottolineare la differenza delle compilazioni degli atti per cui i formulari delle *obligationes* nei secoli XVII e XVIII sono di norma in italiano, sebbene sul finire del XVI secolo, in alcuni casi vi siano obblighi redatti in latino o in una lingua che mescolava latino e volgare, mentre i formulari notarili rimasero in latino fin «nei tempi più vicini a noi»¹²¹, o almeno fino al 1806 quando «si ordinò in Sicilia che gli atti notarili si scrivessero in italiano»¹²².

Ma torniamo alle *obligationes* abruzzesi. L'analisi del materiale documentario ha permesso di individuare quali fossero le principali tipologie di contrattazione e, se si eccettua qualche caso particolare, le obbligazioni più diffuse rientrano in una decina di tipologie che seguono quasi sempre gli stessi criteri di compilazione.

Fra queste tipologie le *obligationes penes acta*, relative a contratti di affitto, potevano essere di due tipi: il primo riguardava perlopiù l'affitto di case d'abitazione o di botteghe; il secondo, invece, riguardava l'affitto di terreni coltivabili. Sia nel primo che nel secondo caso tuttavia l'atto non descriveva dettagliatamente il bene preso in affitto né offriva precise indicazioni relative al suo valore. Infatti, l'obbligazione generalmente si limitava a riportare la data, i nomi dei comparenti, il bene affittato, la somma corrisposta per l'affitto e le modalità di pagamento, senza specificare altro.

Nel caso dell'affitto di una casa o di una bottega gli unici particolari di solito citati erano il numero delle stanze abitabili, la loro struttura interna (se al piano terra o a quelli superiori), la collocazione della casa all'interno della città (il rione); talvolta era anche specificato se la casa era fornita di cisterna d'acqua¹²³,

¹²¹ A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit. p. 306.

¹²² *Ibidem*, nota 91.

¹²³ ASCh, *Volume 27 Marzo 1764 – 31 Luglio 1764*, foglio 128v – 129r.

chiavi e serrature¹²⁴, vetri alle finestre o di un orto coltivabile. Nel caso dell'affitto delle botteghe il contratto specificava gli arredi e gli utensili.

Tuttavia, non si riesce a disporre di una precisa valutazione dell'immobile, in quanto nel contratto quasi mai si accennava alle sue dimensioni, allo stato di conservazione o alla sua esatta ubicazione, per cui risulta difficile fare un'indagine comparativa da cui poter inferire utili notizie sul mercato degli affitti e sul rapporto qualità-prezzo.

Anche quando si tratta dell'affitto¹²⁵ o della vendita¹²⁶ di un terreno, dotato o meno di casa rustica abitabile o di ripostiglio per gli utensili, ci si trova davanti ad un simile problema, infatti, si precisava la zona in cui era situato il terreno, la sua funzione agricola, gli obblighi agricoli cui l'affittuario era sottoposto, ma non venivano quasi mai specificate né l'estensione né l'esatta collocazione. Il quadro che ne risulta è, dunque, parziale, impreciso e, trovandosi di fronte a descrizioni come le seguenti: «... affitta un orto per uso di verdura con piedi di ulivi, fichi ed altri alberi sito in contrada della Madonna delle Grazie»¹²⁷ o terreno che confina con «lo ispidale la Madonna del Rifugio»¹²⁸ o ancora «... affitta un territorio con alberi di ulivi»¹²⁹, non si può procedere ad una esatta stima del valore della terra.

Gli atti di affitto di terreni erano maggiormente differenziati rispetto a quelli relativi all'affitto di case, in quanto in essi era specificato se si trattava di un semplice affitto o di una concessione a colonia¹³⁰: «Cede a colonia, secondo l'uso

¹²⁴ ASCh, *Volume 19 Aprile 1707 – 25 Settembre 1708*, foglio 29r/v; *Volume 15 Gennaio 1797 – 21 Agosto 1797*, foglio 9r-10r/v e foglio 102v.

¹²⁵ ASPe, Bolognano, *Volume 5 Novembre 1789 – 31 Agosto 1801*, foglio 94r/v; Manoppello, *Volume 14 Gennaio 1795 – 14 Novembre 1796*, foglio 44r; ASTe, Cermignano, *Volume 15 Luglio 1789 – 11 Aprile 1793*, foglio 142r/v; Forcella, *Volume 29 Dicembre 1792 – 14 Novembre 1806*, foglio 5v-6r.

¹²⁶ ASAQ, Beffi, *Volume 21 Aprile 1802 – 22 Novembre 1808*, foglio 39v-40r; AStACL, Picciano, *Volume 9 Agosto 1772 – 11 Ottobre 1788*, foglio 3r/v, 25v-26r/v-27r/v.

¹²⁷ ASCh, *Volume 12 Novembre 1798-26 Agosto 1799*, foglio 11v.

¹²⁸ ASAQ, Beffi, *Volume 21 Aprile 1802 – 22 Novembre 1808*, cit.

¹²⁹ ASCh, *Volume 3 Marzo 1789-8 Luglio 1789*, foglio 55v.

¹³⁰ Si tratta della denominazione di forme di gestione di aziende agricole notevolmente diverse, aventi come caratteristiche comuni la separazione della persona del proprietario della terra da quella del lavoratore (colono) e il fatto che quest'ultimo assume in toto o in parte il rischio dell'impresa, corrispondendo, di norma, al proprietario un'aliquota della produzione realizzata. Tre sono i tipi fondamentali di colonia: *perpetua*, *migliorataria* e *parziaria*. La prima, originatasi nell'epoca della repubblica romana sui latifondi privati del nord Africa, è un'impresa agricola costituita mediante un atto unilaterale di occupazione di terre incolte da parte di un coltivatore senza opposizione del proprietario. Il colono è obbligato a pagare un canone e acquisisce un diritto reale sul

di questa città, una superficie di vigne, ulivi, frutti gentili, canneto, terreni seminatori e casa rustica sito in tenimento della terra di Bucchianico sul suolo dell'Illustre principe di Santo Bono»¹³¹. Nella formula per il pagamento dell'affitto ricorreva il termine *estaglio*¹³², che indicava – come è noto – l'importo annuale che l'affittuario corrispondeva al padrone. Il termine *estaglio* deriva probabilmente dal vocabolo latino *extallium* con il quale si voleva intendere che un individuo che si assumeva «il compito di gestire un'azienda agraria, si obbligava a corrispondere determinate prestazioni in denaro o in natura affrontando qualsiasi evento»¹³³.

La seconda tipologia di obbligazioni individuata era quella della *concessione d'uso* o della vendita di animali. In questo tipo di atto era descritto l'animale; ne era riportata l'età e, a volte, il nome, e spesso si faceva riferimento alla concessione *a plattia* dell'animale. La *plattia* era una particolare forma di concessione, che autorizzava l'utilizzo della forza lavoro dell'animale (bovi aratori o animali da soma) con l'obbligo di accudirlo, nutrirlo e curarlo, in cambio di un pagamento annuale in denaro o in natura. Questo tipo di contratto, che era in uso in tutto l'Abruzzo¹³⁴, introduceva la clausola dell'assicurazione sul trattamento degli animali da parte di chi li prendeva in affitto. La *plattia* comunque riguardava un numero esiguo di animali e si configurava piuttosto come una sorta di integrazione del lavoro contadino. Il contratto di *plattia*

fondo, senza limiti di tempo e trasmissibile agli eredi. La *colonia migliorataria* si presenta con caratteristiche analoghe all'enfiteusi: un lavoratore agricolo (colono) assume l'obbligo di migliorare un fondo eseguendo una piantagione di alberi da frutto corrispondendo una parte della produzione al proprietario; in cambio acquista un diritto di soprassuolo che può essere oggetto di vendita e di trasmissione ereditaria. Nella *colonia parziaria* invece, non si ha la costituzione di un diritto reale su fondo altrui, bensì un contratto di tipo associativo tra il proprietario e uno o più coloni allo scopo di gestire insieme un'impresa agricola.

¹³¹ ASCh, *Volume 2 Luglio 1807-14 Novembre 1807*, foglio 53r.

¹³² R. Trifone, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, vol. VI, voce *ESTAGLIO*, p.973: «Nell'uso comune, specialmente nell'Italia meridionale, questa parola serve ad indicare un contratto mediante il quale uno si assume il compito di eseguire un lavoro materiale entro un dato termine e per una data somma senza diritto a pretendere altro, quali che siano le difficoltà che si possano incontrare nel compiere l'opera che gli è stata affidata, donde la sinonimia con la parola *cottimo* e la dizione *dare ad estaglio per dare a cottimo, a forfait*».

¹³³ *Ibidem*; cfr. anche *Constitutiones Regni Siciliae*, Napoli 1773 e Pertile, *Storia del diritto Italiano*, Utet, Torino 1894, vol. II, p.298; vol. III, p.52.

¹³⁴ A. Spagnuolo, *Un contratto agrario del secolo XVII nell'Abruzzo Citeriore*, in AA.VV. «Convegno: Ignazio Rozzi e la storia dell'agricoltura meridionale», Teramo 28-29 giugno 1970, S. Atto - Teramo 1971. Egli studia la comunità colonica di Sant'Eusanio, sita a circa 15 km dall'Adriatico e a 9 da Lanciano.

derivava infatti il suo nome «dal tipo e soprattutto dalla destinazione dei bovini conferiti dal padrone: bovi aratori, non per allevamento da carne o da latte, ma per il lavoro dei campi che si concludeva con il conferimento del raccolto sull'aia o *plattia*»¹³⁵.

Le caratteristiche del contratto *a plattia*, sembrano avvicinarsi a quelle del contratto di *soccida*¹³⁶. In entrambi i casi, infatti, l'oggetto principale del contratto è il bestiame, con la differenza che, nel caso della *plattia* il bestiame veniva considerato soprattutto per la sua forza lavoro, mentre nel caso della *soccida* lo era anche per la sua produttività (latte, carne, lana etc.). In ogni caso, questa tipologia contrattuale prevedeva per entrambe le parti la comunanza dello scopo ed il criterio di partecipazione agli utili.

In tutti gli atti di *plattia* era presente la stima del valore del bestiame, era indicato il numero, la razza, il sesso e la qualità del capo di cui si specificava il relativo prezzo di mercato e l'obbligo da parte di chi prendeva in affitto l'animale di averne cura. Negli atti era, inoltre, precisato che se il bestiame moriva per colpa dell'affittuario quest'ultimo era tenuto a versare il valore corrispettivo al legittimo proprietario se, invece, il bestiame moriva per cause naturali allora l'affittuario era tenuto a corrispondere al padrone dell'animale la metà del suo valore. Se si valuta che la procedura e la regolamentazione del contratto di *soccida*¹³⁷ non si discostano di molto da quelle della *plattia* è possibile sostenere una forte analogia se non addirittura, in alcuni casi, una sovrapposizione fra le due forme di contratto.

¹³⁵ Ivi, p. 155.

¹³⁶ Si tratta di un contratto diretto a costituire un'impresa agricola a natura associativa (lat. *societās* = società) nella quale si attua una collaborazione economica tra colui che dispone del bestiame (soccidante, concedente) e chi debba allevarlo (soccidario, allevatore). Nel titolo IX, libro III art. 1665 del Codice Civile del 1865 la definizione di *soccida* era tratta dal codice napoleonico e la intendeva come un contratto per cui una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame perché lo custodisca, lo nutra e ne abbia cura a norma delle condizioni fra esse convenute. Attualmente la nozione generale di *soccida* si trae dall'art. 2170, comma I, cod. civ. secondo il quale il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti che ne derivano.

¹³⁷ A. Palermo, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino, vol. XVII, voce *SOCCIDA*, pp. 472-476.

Oltre alla concessione a *plattia* con pagamento in denaro o in natura, esistevano altre forme contrattuali che regolavano la vendita di capi di bestiame in occasione di fiere (Lanciano), o di mercati locali. E' necessario sottolineare che il bestiame menzionato nelle *obligationes penes acta* era perlopiù costituito da animali da lavoro (bovi, vacche, somari, muli, cavalli) e solo in pochi casi da maiali.

Nella documentazione delle Corti locali abruzzesi, rarissima è la presenza di atti soccidari relativamente ad ovini¹³⁸ e questo non ad indicare che le greggi non fossero concesse a soccida ma piuttosto perché la società pastorale, di norma, ufficializzava i propri atti attraverso un rogito notarile¹³⁹. Così come accadeva per i bovini e, come testimoniano le *obligationes*, per altri animali da lavoro o «da corpo», anche gli ovini venivano dunque «concessi ad un conduttore perché ne avesse cura e li mantenesse a sue spese, per poi dividere con il proprietario a metà tutti i frutti»¹⁴⁰; anche in questo caso i contratti stabilivano un numero preciso di anni che, normalmente, veniva rinnovato e, similmente a quanto accadeva per i contratti di *plattia* o soccida relativi ad altri animali, il gregge doveva essere «ben tenuto».

L'utilizzo dell'obbligazione era poi largamente diffuso per l'affitto di vigne e di uliveti che caratterizzavano il paesaggio rurale abruzzese, soprattutto quello costiero; allo stesso modo nella compravendita di grano, olio, vino e legna o carbone da bruciare si ricorreva di frequente a questo tipo di contratto. Gli atti relativi al grano si riferivano perlopiù a grano per uso di semente, che era restituito entro l'anno successivo. Meno frequenti risultano gli atti relativi all'acquisto di grano d'India (mais), mentre numerosi sono quelli relativi alla compravendita di orzo. Nel caso di contratti di compravendita di olio o di vino, per esempio, si faceva sempre riferimento all'anticipo versato e al saldo, che

¹³⁸ ASAg, L'Aquila, *Volume 2 Maggio 1770 – 12 Ottobre 1790*, foglio 154r. Si tratta di uno dei rari esempi di concessione "societaria" di ovini testimoniata da una *obligatione*.

¹³⁹ G. Cirillo, *Il vello d'oro. Modelli mediterranei di società pastorali: il Mezzogiorno d'Italia (secc. XVI-XIX)*, Mandria-Bari-Roma 2003, pp. 127-135.

¹⁴⁰ Ivi, p. 132.

doveva essere effettuato al momento della consegna del prodotto, che in Abruzzo avveniva in ottobre per il vino ed in dicembre per l'olio. Ma ciò che risalta maggiormente in questo tipo di contratto è che per questi tre generi – grano, olio e vino – era sempre specificato che il prezzo finale doveva essere computato «secondo *la voce* che si farà in Chieti» o in qualche altro luogo, a seconda dei casi, al momento della consegna, cioè secondo il valore stabilito ufficialmente, che variava – come è noto – di anno in anno, a seconda della produzione e del conseguente andamento dei prezzi. Gli atti relativi alla vendita di legna e di carbone seguivano gli stessi criteri, anche se il prezzo era deciso al momento della loro compilazione.

Un'altra voce molto ricorrente nelle *obligationes penes acta* era quella dei prestiti quasi sempre indicati in ducati d'argento e solo in pochissimi casi in ducati d'oro¹⁴¹. Il denaro prestato era solitamente restituibile in rate e, talvolta, poteva essere restituito in natura. Il fatto che negli atti, tranne in alcuni rarissimi casi¹⁴², i tassi di interesse non siano mai riportati spinge a ritenere che questi venissero fissati a parte.

Benché meno frequenti, particolare interesse rivestono i contratti relativi all'attività edilizia e, soprattutto, alle varie forme di eredità. Le obbligazioni descrivevano, infatti, dettagliatamente gli accordi per la costruzione, la riparazione di una strada o di un edificio, la fornitura di mattoni, calce e degli arnesi tipici del muratore. Le obbligazioni di eredità, che sembrano essere una sorta di scrittura privata fra le parti, oltre ad ufficializzare la volontà del trapassato, servivano in linea di principio ad evitare eventuali liti tra gli eredi.

Accanto a queste ricorrenti tipologie di contrattazione alle quali facevano ricorso anche i ceti meno agiati, se ne aggiungono altre che, relative al commercio della neve, alla vendita di ghiande, mandorle, maccheroni, liquirizia,

¹⁴¹ ASCh, Chieti, *Volume 8 Maggio 1770 – 26 Febbraio 1771*, foglio 191 r/v; Chieti, *Volume 28 Luglio 1775 – 13 Agosto 1776*, foglio 43r; Chieti, *Volume 2 Luglio 1807 – 14 Novembre 1807*, foglio 23r.

¹⁴² ASCh, Chieti, *Volume 24 Gennaio 1749 – 27 Agosto 1749*, foglio 104v: si tratta di un prestito di 60 ducati cui viene aggiunto un interesse del 7% e un'ipoteca sulla casa; *Volume 21 Agosto 1808-1 Novembre 1808*, foglio 73r: si tratta di un prestito di 55 ducati d'argento cui vanno aggiunti 12 ducati d'interesse.

cera, panni e stoffe, al pagamento di spese processuali, medicine o dottori, agli obblighi di leva, alle società di musica e al teatro, alla messa a convitto di fanciulle, alla confezione di abiti e alla dote, aiutano a far luce sulla vita quotidiana e sulla condizione economico-sociale della popolazione abruzzese del settecento.